



DIPARTIMENTO: **POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

SERVIZIO: **PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019**

UFFICIO: **POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO OCM**

### GIUNTA REGIONALE

- 9 OTT. 2018

766

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Giovanni LOLLI**

con l'intervento dei componenti:

|                         | P                                   | A                                   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LOLLI Giovanni       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2. BERARDINETTI Lorenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3. D'IGNAZIO Giorgio    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. PAOLUCCI Silvio      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5. PEPE Dino            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6. SCLOCCO Marinella    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

#### OGGETTO

Reg. (CE) N.606/2009 e DM 30 luglio 2003 (modificato dal DM 08 febbraio 2006 e dal DM 08 agosto 2008). **Disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione del Mosto di uve Concentrato Rettificato - MCR - mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni. Istituzione dell'albo regionale.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;  
VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;  
VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

L'Estensore  
*Anna Rita Carboni*  
Dott.ssa Anna Rita Carboni  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
*Anna Rita Carboni*  
Dott.ssa Anna Rita Carboni  
(firma)

Il Dirigente del Servizio (Vacat)  
Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Antonio Di Paolo  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Dott. Antonio DI PAOLO  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Dott. Dino PEPE  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta  
*G. L.*  
(firma)

Il Segretario della Giunta  
*Daniela Valenza*  
(firma)

VISTO il Reg. (UE) del Consiglio n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare all'articolo 80, paragrafo 1, stabilisce le pratiche enologiche e metodi di analisi per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 83, paragrafi 2 e 3;

VISTO il Reg. (CE) n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici e che all'art. 13 disciplina l'impiego delle Resine scambiatrici di ioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO Reg. di Esecuzione (UE) N. 144/2013 della Commissione del 19 febbraio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30/07/2003 (G. Uff. n. 207 del 06 settembre 2003), modificato dal D.M. 08 febbraio 2006 e dal D.M. 08 agosto 2008, relativo alle "Modalità di applicazione del Reg. CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici", all'art. 6, paragrafo 1, prevede che:

- l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni avviene in stabilimenti riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e rinnovo, comunicano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'elenco dei soggetti riconosciuti;

ATTESO che nella Regione Abruzzo non è stato istituito l'albo degli "Stabilimenti idonei all'elaborazione del MCR mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni" poiché non è stata presentata alcuna richiesta da parte delle Ditte operanti nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che è pervenuta all'amministrazione richiesta di autorizzazione all'elaborazione di MCR da parte di una Ditta operante nell'ambito del territorio regionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con il presente provvedimento s'intende disciplinare le modalità per la presentazione delle domande, il procedimento istruttorio e la tempistica per l'esame, da parte delle strutture regionali competenti per materia, delle richieste intese ad ottenere il riconoscimento di stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, stabilendo altresì le relative modalità di verifica e controllo della permanenza delle condizioni di riconoscimento;

RITENUTO OPPORTUNO istituire l'Albo regionale degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca apponendo la propria firma, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate condivise e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 30 luglio 2003, sono attribuiti alla Regione i compiti di riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato -MCR- mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, nonché di provvedere all'istituzione dell'albo regionale di detti stabilimenti cui è conferito il riconoscimento in applicazione delle norme comunitarie e nazionali.
2. Di disciplinare, in forza delle competenze di cui al punto 1), i criteri, le condizioni, la tempistica e le procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni e per la relativa iscrizione all'albo regionale, secondo quanto indicato all'allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione.
3. Di istituire l'Albo regionale degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni.
4. Di demandare al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento nei termini e con le modalità di cui all'allegato A), anche in ordine alla tenuta ed aggiornamento dell'Albo regionale di cui al punto 3).
5. Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Forestali e del Turismo, all'AGEA.
6. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);

*Allegato A):* DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI RITENUTI IDONEI ALL'ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI AI SENSI DEL D.M. 30 LUGLIO 2003, composto di n. 3 pagine;



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A) \_\_\_\_\_

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI RITENUTI IDONEI ALL'ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI AI SENSI DEL D.M. 30 LUGLIO 2003

**1. Modalità di presentazione delle domande**

Il soggetto richiedente, che intende elaborare mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, deve presentare domanda di riconoscimento per lo stabilimento destinato alla produzione di detto mosto al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Promozione delle Filiere - Pescara.

**La domanda**, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, **deve contenere:**

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante;
  - denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero telefonico, e-mail/pec del soggetto richiedente;
  - tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ottenuti;
  - ubicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti di elaborazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua;
  - descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione;
  - individuazione dell'enologo o tecnico responsabile dell'impiego delle resine scambiatrici di ioni.
- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, relativi a ciascun impianto di elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni ubicato nel territorio della regione Abruzzo:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio, con l'annotazione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
  - autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;
  - autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati rettificati;
  - planimetrie dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, potrà avvalersi delle facoltà previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive.



## 2. Modalità istruttorie

L'amministrazione regionale competente per territorio istruisce le domande presentate da parte degli interessati e concede il riconoscimento - in caso di esito positivo - entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Ove necessario, l'Amministrazione competente richiede eventuale documentazione integrativa, nel qual caso il termine di cui sopra resta sospeso fino al ricevimento della suddetta documentazione.

La Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Promozione delle Filiere - provvede ad iscrivere il soggetto riconosciuto nell'elenco regionale degli stabilimenti e ne dà comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per i successivi adempimenti.

Il riconoscimento è valido per cinque campagne, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

## 3. Mantenimento del riconoscimento

Gli stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento sono iscritti nell'elenco regionale e nell'elenco nazionale dei produttori di mosto concentrato rettificato.

a) il mantenimento del "riconoscimento" concesso è subordinato al persistere di tutte le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento e all'invio, da parte della ditte, dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento, regolarmente rinnovati e di ogni altro documento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata.

Tali variazioni dovranno formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente alla relativa documentazione, al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Promozione delle Filiere - Pescara, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso. Nel caso di cessione dell'attività oppure di rinuncia ad operare nell'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui al Regolamento (CE) N. 606/09, i soggetti titolari del riconoscimento sono tenuti a darne comunicazione con tempestività all'Amministrazione che ha concesso il riconoscimento, la quale provvederà alla revoca.

b) Il riconoscimento potrà essere revocato, da parte della stessa Amministrazione che lo ha concesso, su richiesta dell'interessato, oppure in caso di violazione di norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità e rilevanza non consentano la continuazione dell'attività.

Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso al soggetto interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.

c) il riconoscimento potrà essere anche sospeso temporaneamente per il necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari, nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dal dall'Amministrazione Regionale competente;

d) per il rinnovo del riconoscimento rilasciato, l'interessato deve far pervenire al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Promozione delle Filiere - Pescara, almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di





atto di notorietà dalla quale risulti che nulla è variato, ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato, a suo tempo, per il riconoscimento;

e) nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento, i soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge;

f) per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quanto disposto dalla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale.

Il Servizio Promozione delle Filiere provvede ad aggiornare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti ed a dare idonea comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

